Pierluigi TriaDottore commercialista

Informativa per la clientela di studio

N. 8 del 16.05.2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: Detrazione per il risparmio energetico: sul web l'invio dei documenti

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza, che per coloro che sono interessati alla detrazione del 55% è disponibile sul sito dell'Enea la procedura per l'invio della documentazione inerente alla suddetta detrazione, per i lavori conclusi nel corso del 2012. Si ricorda che al fine di fruire della detrazione sulle spese sostenute per gli interventi destinati al risparmio energetico (detrazione del 55%), deve essere inviata la relativa documentazione, attraverso la procedura prevista. Inoltre si ricorda che chi vuole ottenere l'agevolazione non deve assolutamente inviare alcuna richiesta preventiva ai lavori da eseguire, sulla falsariga di quanto succedeva in passato per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (detrazione 36%), ma deve solo inviare, telematicamente ed entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori la documentazione prevista.

Premessa

Le detrazioni fiscali del 55% per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici costituiscono il più generoso sistema di incentivi messo in campo dal Governo per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano.

Viale Luigi Einaudi n. 31 - 70125 Bari Tel. – Fax 080 2376894 E-mail: <u>pierlutria@yahoo.it</u> P.IVA 05337050727 – C.F.TRIPLG69M08A662G


Dottore commercialista

L'**ENEA** è il soggetto, incaricato dalla legge, cui inviare la documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni e svolge un ruolo di assistenza tecnica agli utenti.

Operativo il link per l'invio dei documenti all'Enea

Sul sito internet dell'ENEA è operativo il sito web http://finanziaria2012.enea.it per l'invio della documentazione all'ENEA necessario per richiedere la detrazione fiscale del 55% (riqualificazione energetica di edifici esistenti) a fronte di lavori terminati nel 2012.

Tale documentazione per fruire della detrazione del 55%, per gli interventi completati nel 2012, deve essere inviata telematicamente cliccando sul predetto link.



Cosa bisogna comunicare all'ENEA

Si ricorda che prima di tutto non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere trasmessa ad Enea - per via telematica tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage del sito (www.enea.it) - la seguente documentazione:

- → attestato di qualificazione energetica (Allegato A al "decreto edifici");
- → la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) o in alcuni casi;

Dottore commercialista

una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione

di impianti termici);

una sola scheda informativa semplificata Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi in

singole unità immobiliari o in caso di installazione di pannelli solari.

La ricevuta

Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica

con il Codice Personale Identificativo, valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio.

Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio

incompleto, errato o non conforme.

Si ricorda che non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici,

piantine, documentazioni varie.

Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di eventuali controlli da parte

dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è facoltà dell'Agenzia richiedere l'esibizione degli originali degli

Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati

Si ricorda infine che l'allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico

abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accedere alle detrazioni.

Dove si trovano gli allegati

Tali documenti sono, appunto, allegati in originale al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio

2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con

D.M. 6 agosto 2009).

In ogni caso, l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso

l'applicazione web raggiungibile dalla homepage del sito dell'Enea che riproduce e aiuta a

comprendere tali allegati.

Asseverazione dell'intervento e attestato di qualificazione energetica

La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di qualificazione

energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici

ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente e iscritto allo

specifico Ordine o Collegio professionale. Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione

3

Dottore commercialista

regionale più restrittiva, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. <u>Le parcelle dei professionisti</u>

sono comunque anch'esse detraibili al 55%.

Novità

Si ricorda che il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n.

214, all'art. 4, c. 4, ha introdotto, a partire dal 2012, la detrazione fiscale del 55% anche per

interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore

dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, rientranti nell'ambito del comma 347 della

Legge finanziaria 2007.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici di questi impianti può considerarsi valido quanto

specificatamente indicato al punto 3 c) dell'Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP >

2,6 misurato secondo la norma EN 16147. Inoltre, deve essere approntata e tenuta a

disposizione un'asseverazione di un tecnico abilitato che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti

(oppure idonea certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti), mentre

deve essere inviata all'Enea telematicamente attraverso l'apposito sito 2012 la sola scheda

informativa ("allegato E").

Mancato invio dei documenti all'ENEA entro i 90 giorni

Con riferimento al mancato invio della documentazione all'Enea per i lavori di riqualificazione

energetica completati lo scorso anno, l'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la

Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1 prevede che la fruizione di benefici di

natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva

comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non

è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi,

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore

dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

→ abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

→ effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di

presentazione della prima dichiarazione utile;

versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Viale Luigi Einaudi n. 31 - 70125 Bari Tel. – Fax 080 2376894 F-mail: pierlutria@yahoo it 4

Dottore commercialista

Se vengono soddisfatte le condizioni sopra esposte, non si perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. <u>In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'Enea entro **il 30 settembre** dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.</u>

Distinti saluti